

20

ACCORDO AZIENDALE PER IL PERSONALE DELL'UNIONE MILITARE

Il giorno ventisei aprile dell'anno millenovecentosessantatove, presso la sede sociale dell'UNIONE MILITARE - Largo dei Lombardi, 21 - si sono incontrati i Signori

O m i s s i s

I rappresentanti dell'Azienda dichiarano che, nonostante il bilancio non consentirebbe ulteriori aggravii di spesa a causa dell'attuale situazione, il Comitato Centrale di Amministrazione, facendo assegnamento sull'ulteriore sviluppo della Società che, peraltro, è anche condizionato allo spirito di collaborazione da parte di tutto il personale, allo scopo di andare incontro nei limiti delle possibilità alle richieste del Personale, allo scopo di andare incontro nei limiti delle possibilità alle richieste del Personale stesso, riconosce a tutti i dipendenti in servizio le seguenti particolari concessioni:

ORARIO DI LAVORO

Ramo restando, in quanto compatibili con le disposizioni che seguono, le norme di cui all'art. 54 del C.C.N.L. 19.7.1967, si stabilisce:

- a) che la maggiorazione per lavoro straordinario sarà corrisposta al personale dipendente dopo la 44^a ora settimanale;
- b) che, qualora nei giorni in cui compete la mezza giornata di riposo settimanale vengano concessi permessi in conto ferie, questi saranno conteggiati come mezza giornata lavorativa.

P A U S E

A tutto il personale dipendente saranno concesse a turno due pause di 15 minuti ciascuna, di cui nelle ore antimeridiane ed una nelle ore pomeridiane.

FERIE AL PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

A tutto il personale appartenente alle categorie D ed E verranno concesse, a richiesta, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 45 del C.C.N.L. 19.7.67, da uno a tre giorni di ferie annue in base all'anzianità di servizio e nei limiti degli scaglioni previsti per il personale impiegatizio.

QUALIFICHE

L'Unione Militare controllerà che le qualifiche del Personale siano effettivamente in relazione alle mansioni attribuite a ciascun dipendente.

La Commissione Interna ed in carenza della Commissione Interna i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali potranno segnalare al Gerente eventuali casi sfuggiti al controllo.

PREMIO DI COLLABORAZIONE

A tutto il personale dipendente verrà corrisposto, con decorrenza dal 1° marzo 1967, un premio di collaborazione costituito da due parti, una fissa ed una variabile.

La parte fissa viene stabilita come segue:

ROMA, CAGLIARI, NAPOLI, TARANTO: L. 5.000 mensili per 14 mensilità, VARI, BOLOGNA, LA SPEZIA, TRIESTE, UDINE: L. 4.000 mensili per 14 mensilità. FIRENZE, GENOVA, LIVORNO, MILANO, MODENA, PALERMO, TORINO, VERONA: L. 3.000 mensili per 14 mensilità.

La parte variabile verrà corrisposta sugli importi delle vendite che saranno realizzate nell'esercizio, fermo restando le percentuali, le modalità di erogazione e relativi punteggi già fissati per l'esercizio 1968/69

Viene, pertanto, confermato che il premio di collaborazione (a parità di vendite) non potrà essere inferiore a quello erogato nell'esercizio precedente (1968/69)

Se le vendite supereranno gli importi realizzati nel precedente esercizio 1969/69, sarà corrisposto annualmente (fine esercizio) limitatamente alla parte eccedente, un ulteriore premio calcolato con la percentuale raddoppiata rispetto a quella stabilita per l'esercizio 1968/69.

Al personale di laboratorio della Filiale di Roma l'Unione Militare corrisponderà lo stesso importo del premio di collaborazione previsto per il personale subalterno, con decorrenza dal 1° Marzo 1969.

Al Personale subalterno della Società sarà corrisposta con decorrenza 1° Marzo 1969 una cifra fissa mensile pari a L. 500 a titolo di integrazione del premio di collaborazione.

Il premio di collaborazione comunque corrisposto in base alle pattuizioni che precedono non potrà essere assorbito in alcun caso.

PREMIO VIAGGIO AI PRESIDII

L'attuale percentuale del premio da corrispondere al personale viaggiante in ragione dello 0,40% viene portata allo 0,45%, calcolata sulle vendite effettuate per ogni singolo viaggio ai presidi e viene corrisposta a titolo di indennità rischi, da dividersi in parti uguali per ogni singolo viaggio fra il personale che vi ha preso parte.

INDENNITA' VESTIARIO

In aggiunta all'attuale pacco vestiario di cui attualmente usufruisce il personale a tutti i dipendenti, compresi quelli del laboratorio e i subalterni, verrà concesso un buono acquisti pari a L. 100.000 annue con lo sconto del 25%, rimborsabili in 12 rate mensili, nei limiti del quinto del fondo di quiescenza maturato.

DIARIE DI TRASFERITA E DI MISSIONE

Le diarie da corrispondere al personale per i viaggi abituali presso i Presidi militari, caserme, enti vari, ecc. saranno liquidate come previsto dalle circolari Pd n. 1 e Pd n. 2 entrambe del 12.2.1969.

RESPONSABILITA' INVENTARIO

Si contiene che l'inventario verrà firmato dal solo personale responsabile (Gerente o Capo Reparto).

LABORATORIO

Al Personale di Laboratorio verrà corrisposta, a titolo di anticipazione su futuri miglioramenti, la somma di L. 20.000 pro-capite.

Dal 1° Agosto 1969, al Personale di Laboratorio verranno applicate le norme previste dal C.G.M.L. 19.7.1967 del Commercio e relativi accordi integrativi provinciali ed aziendali.

Considerato che la Società non può sopportare con effetto immediato l'intero onere comporta l'inquadramento del personale del Laboratorio nel commercio, si conviene che i miglioramenti di retribuzione che in dipendenza del nuovo inquadramento competeranno al personale interessato, saranno corrisposti come segue:

Il 50% dal 1° Agosto 1969
Il 25% dal 1° Febbraio 1970
Il 25% dal 1° Agosto 1970

PERMESSI RETRIBUITI

Ai dirigenti sindacali rappresentanti le Organizzazioni stipulanti il presente accordo saranno concessi permessi sindacali retribuiti nel limite di un giorno al mese.

ASSEMBLEA DI AZIENDA

Viene concessa la possibilità di tenere assemblee in locali della azienda fuori dell'orario di lavoro:

- 1) - a richiesta della Commissione Interna ogni qualvolta la stessa ne ravvisi la necessità;
- 2) - a richiesta e con la partecipazione dei Sindacati una volta all'anno.

La data e l'ora delle riunioni dovranno essere comunicate almeno 48 ore prima al Gerente della Filiale e quindi concordate.

TRATTENUTE SINDACALI

La direzione aziendale opererà, su delega rilasciata dal Personale, la trattativa in busta paga per le quote associative sindacali in base ad apposito regolamento concordato tra le parti interessate e firmatarie del presente accordo.

ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

In deroga da quanto disposto dall'art. 32 del C.G.M.L. 19.7.1967, per il Personale dell'Amministrazione Centrale, si concorda che nei giorni di ritorno in servizio nel pomeriggio la durata dell'intervallo sia portata da due ore a un'ora, con corrispondente anticipazione dell'orario di uscita.

I Rappresentanti delle sindacate Organizzazioni Sindacali C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. per quanto di loro rispettiva competenza dichiarano di approvare tutto quanto precede e di ritenere conseguentemente definito con propria soddisfazione le questioni formanti oggetto di vertenza con la Cooperativa "UNIONE MILITARE" vertenza che deve ritenersi chiusa.

ACCORDO AZIENDALE PER IL PERSONALE DELL'UNIONE MILITARE

Il giorno ventisei aprile dell'anno milienovecentosessantatove, presso la sede sociale dell'UNIONE MILITARE - Largo dei Lombardi, 21 - si sono incontrati i signori

O m i s s i s

I rappresentanti dell'Azienda dichiarano che, nonostante il bilancio non consentirebbe ulteriori aggravii di spesa a causa dell'attuale situazione, il Comitato Centrale di Amministrazione, facendo assegnamento sull'ulteriore sviluppo della Società che, peraltro, è anche condizionato allo spirito di collaborazione da parte di tutto il personale, allo scopo di andare incontro nei limiti delle possibilità alle richieste del Personale, allo scopo di andare incontro nei limiti delle possibilità alle richieste del Personale stesso, riconosce a tutti i dipendenti in servizio le seguenti particolari concessioni:

ORARIO DI LAVORO

Erano restando, in quanto compatibili con le disposizioni che seguono, le norme di cui all'art. 54 del C.C.N.L. 19.7.1967, si stabilisce:

- a) che la maggiorazione per lavoro straordinario sarà corrisposta al personale dipendente dopo la 44^a ora settimanale;
- b) che, qualora nei giorni in cui compete la mezza giornata di riposo settimanale vengano concessi permessi in conto ferie, questi saranno conteggiati come mezza giornata lavorativa.

P A U S E

A tutto il personale dipendente saranno concesse a turno due pause di 15 minuti ciascuna, di cui nelle ore antimeridiane ed una nelle ore pomeridiane.

FERIE AL PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

A tutto il Personale appartenente alle categorie D ed E verranno concesse, a richiesta, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 45 del C.C.N.L. 19.7.67, da uno a tre giorni di ferie annue in base all'anzianità di servizio e nei limiti degli scaglioni previsti per il personale impiegatizio.

QUALIFICHE

L'Unione Militare controllerà che le qualifiche del Personale siano effettivamente in relazione alle mansioni attribuite a ciascun dipendente.

La Commissione Interna ed in carenza della Commissione Interna i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali potranno segnalare al al Gerente eventuali casi sfuggiti al controllo.

PREMIO DI COLLABORAZIONE

A tutto il personale dipendente verrà corrisposto, con decorrenza dal 1° marzo 1967, un premio di collaborazione costituito da due parti; una fissa ed una variabile.

La Parte fissa viene stabilita come segue:

ROMA, CAGLIARI, NAPOLI, TARANTO: L. 5.000 mensili per 14 mensilità. ANI, BOLIC-
GNA, LA SPEZIA, TRIESTE, UDINE: L. 4.000 mensili per 14 mensilità.
FIRENZE, GENOVA, LIVORNO, MILANO, MODENA, PALERMO, TORINO, VERONA: L. 3.000
mensili per 14 mensilità.

La parte variabile verrà corrisposta sugli importi delle vendite che saranno
realizzate nell'esercizio, fermo restando le percentuali, le modalità di ero-
gazione e relativi punteggi già fissati per l'esercizio 1968/69

Viene, pertanto, confermato che il premio di collaborazione (a parità di ven-
dite) non potrà essere inferiore a quello erogato nell'esercizio precedente
(1968/69).

Se le vendite supereranno gli importi realizzati nel precedente esercizio
1969/69, sarà corrisposto annualmente (fine esercizio) limitatamente alla parte
eccedente, un ulteriore premio calcolato con la percentuale raddoppiata rispetto
a quella stabilita per l'esercizio 1968/69.

Al personale di Laboratorio della Filiale di Roma l'Unione Militare corrispon-
derà lo stesso importo del premio di collaborazione previsto per il personale
subalterno, con decorrenza dal 1° Marzo 1969.

Al Personale subalterno della Società sarà corrisposta con decorrenza 1° Marzo
1969 una cifra fissa mensile pari a L. 500 a titolo di integrazione del premio
di collaborazione.

Il premio di collaborazione comunque corrisposto in base alle pattuizioni che
precedono non potrà essere assorbito in alcun caso.

PREMIO VIAGGIO AI PRESIDI

L'attuale percentuale del premio da corrispondere al Personale viaggiante in ra-
gione dello 0,40% viene portata allo 0,45%, calcolata sulle vendite effettuate
per ogni singolo viaggio ai Presidi e viene corrisposta a titolo di indennità ri-
schi, da dividersi in parti uguali per ogni singolo viaggio fra il personale che
vi ha preso parte.

INDENNITA' VESTIARIO

In aggiunta all'attuale pacco vestiario di cui attualmente usufruisce il personale
a tutti i dipendenti, compresi quelli del laboratorio e i subalterni, verrà concesso
un buono acquisti pari a L. 100.000 annue con lo sconto del 25%, rimborsabili in
12 rate mensili, nei limiti del quinto del fondo di quiescenza maturato.

DIARIE DI TRASFERITA E DI MISSIONE

Le diarie da corrispondere al Personale per i viaggi abituali presso i Presidi
militari, caserme, enti vari, ecc. saranno liquidate come previsto dalle circolari
Pd n. 1 e Pd n. 2 entrambe del 12.2.1969.

RESPONSABILITA' INVENTARIO

Si conviene che l'inventario verrà firmato dal solo personale responsabile
(Gerente o Capo Reparto).

LAVORATORIO

Al Personale di Laboratorie verrà corrisposta, a titolo di anticipazione su futuri miglioramenti, la somma di L. 20.000 pro-capite.

Dal 1° Agosto 1969, al Personale di Laboratorio verranno applicate le norme previste dal C.C.N.L. 19.7.1967 del Commercio e relativi accordi integrativi provinciali ed aziendali.

Considerato che la Società non può sopportare con effetto immediato l'intero onere comporta l'inquadramento del personale del laboratorio nel commercio, si conviene che i miglioramenti di retribuzione che in dipendenza del nuovo inquadramento competeranno al personale interessato, saranno corrisposti come segue:

il 50% dal 1° Agosto 1969
il 25% dal 1° Febbraio 1970
il 25% dal 1° Agosto 1970

PERMESSI RETRIBUITI

Al dirigenti sindacali rappresentanti le Organizzazioni stipulanti il presente accordo saranno concessi permessi sindacali retribuiti nel limite di un giorno al mese.

ASSEMBLEA DI AZIENDA

Viene concessa la possibilità di tenere assemblee in locali della azienda fuori dall'orario di lavoro:

- 1) - a richiesta della Commissione Interna ogni qualvolta la stessa ne ravvisi la necessità;
- 2) - a richiesta e con la partecipazione dei Sindacati una volta all'anno.

La data e l'ora delle riunioni dovranno essere comunicate almeno 48 ore prima al Gerente della Filiale e quindi concordate.

TRATTATIVE SINDACALI

La direzione aziendale opererà, su delega rilasciata dal Personale, la trattativa in busta paga per le quote associative sindacali in base ad apposito regolamento concordato tra le parti interessate e firmatarie del presente accordo.

ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

In deroga da quanto disposto dall'art. 32 del C.C.N.L. 19.7.1967, per il Personale dell'Amministrazione Centrale, si concorda che nei giorni di ritorno in servizio nel pomeriggio la curata dell'intervallo sia portata da due ore a un'ora, con congrua anticipazione dell'orario di uscita.

I Rappresentanti delle sindacate Organizzazioni Sindacali C.G.I.L.-C.I.S.L.-UIL per quanto di loro rispettiva competenza dichiarano di approvare tutto quanto precede e di ritenere conseguentemente definite con propria soddisfazione le questioni formanti oggetto di vertenza con la Cooperativa "UNIONE MILITARE" vertenza che deve ritenersi chiusa.